COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - INDUSTRIA (X)

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

AGRIMI ed altri: Provvidenze per la stampa. (743) 1

PRESIDENTE 1, 6, 7, 8, 9

BOZZI, *Relatore per la I Commissione (Interni)* 1, 6

GIOLITTI 3, 4

DE FRANCESCO 4, 8

AGRIMI 4

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio* 5, 7

TOZZI CONDIVI 6

MONTAGNANA 6

TOGNI 6, 8

DE' COCCI 7, 9

MANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 7

PINTUS 8

LOMBARDI RUGGERO 8

ANDREOTTI 8, 9

La seduta comincia alle 9.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: Provvidenze per la stampa. (743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi Alessandrini, Amendola Pietro, Boidi, Bonino, Cafiero, Cantalupo, Colitto, Covelli, De Marzio Ernesto, Ebner, Macrelli, Pieraccini, Roberti, Rossi Paolo: « Provvidenze per la stampa ».

L'onorevole Bozzi, relatore per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione

BOZZI, *Relatore per la I Commissione.* Ritengo necessario, prima d'iniziare la relazione sulla proposta di legge, sollevare una questione preliminare in merito alla portata del provvedimento. Per tale ragione, col consenso del Presidente, io limiterei per ora la mia relazione a quanto è indispensabile per prospettare questo punto procedurale, poiché, se dovesse essere risolta la questione in senso positivo, sarebbe inutile allargare il campo del dibattito.

L'oggetto della proposta di legge degli onorevoli Agrimi ed altri – io credo che siano rappresentati tra i proponenti tutti i settori della Camera – è noto. Si tratta, in sostanza, di una proposta che mira a dare valore di legge, con una certa retroattività, al contenuto di alcuni decreti emanati dal Ministro dell'industria e del commercio nel 1951, relativi ai due tipi di contributi che debbono essere versati all'Ente della cellulosa. Occorre tener presente che non si tratta di una conversione in legge di questi decreti ministeriali, ma di una proposta che fa proprio il contenuto di questi decreti e dà a quelle norme una determinata retroattività.

Come tutti i colleghi sanno, l'Ente della cellulosa trae i suoi mezzi di alimentazione economica, in primo luogo, da un contributo annuo dello Stato – stabilito nella legge fondamen-

tale del 1940, che poi ha subìto delle variazioni e modificazioni circa la misura dello stesso, variazioni però, che, ai fini della questione preliminare, non hanno rilevanza – in secondo luogo, da un contributo proporzionale sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, in corrispondenza delle cessioni di carta e cartoni di ogni tipo; contributo, quindi, a carico dei produttori in Italia di fibre tessili artificiali; in terzo, luogo, infine, da un contributo sulla cellulosa, sia importata, sia prodotta in Italia e destinata a impieghi diversi da quello di fibre tessili artificiali.

Queste sono le fonti economiche di vita dell'Ente.

Ora, la questione pregiudiziale che sollevo è questa: siamo noi competenti in sede di Commissione legislativa a deliberare su questa materia, oppure siamo in uno di quei casi nei quali sussiste la competenza diretta dell'Assemblea plenaria?

Si tratta di una questione di grande importanza, che va anche al di là della fattispecie che oggi si presenta e che involge un problema d'ordine generale.

Di grande importanza, perché, sebbene io non abbia approfondito questo punto, ho il dubbio – e come tale lo prospetto alla Commissione – che questa questione di competenza potrebbe eventualmente essere addotta come un vizio di legittimità del provvedimento che potremmo adottare. Quindi eventualmente – ripeto che non ho approfondito dal punto di vista giuridico costituzionale questa questione – un motivo di impugnazione della legge, qualora non fosse stata deliberata dall'organo competente.

Quali sono le norme che dobbiamo tener presenti per risolvere questo caso? Innanzi tutto l'articolo 72 della Costituzione, il quale, riferendosi a quelle procedure cosiddette decentrate, che poi si risolvono nell'esame in commissioni in sede deliberante, stabilisce che il regolamento fissa in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quindi il regolamento dei due rami del Parlamento ha il potere di stabilire in quali casi possono essere adottate queste procedure, chiamiamole così, decentrate.

Però, lo stesso articolo 72 della Costituzione, nel suo ultimo comma, pone questa norma precisa: « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi ».

Quindi l'articolo 72 della Costituzione pone una limitazione al potere delle Camere di disciplinare le procedure decentrate; cioè esclude tali procedure nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Senonché l'articolo 40, ultimo comma, del regolamento della Camera, a differenza di quanto si nota nel regolamento del Senato, dice: « Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria ».

Questo articolo, come si vede, riproduce l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, ma aggiunge una limitazione, che è quella relativa ai progetti in materia tributaria. Il che significa che la Camera, nel fare uso di quei poteri che l'articolo 72 le conferisce, nel suo potere di autonomia, s'è imposta una limitazione, escludendo che i progetti in materia tributaria possano essere esaminati e approvati dalle commissioni in sede deliberante.

Allora sorge il quesito: la proposta di legge sottoposta al nostro esame e alla nostra deliberazione, involge o meno materia tributaria? Se dessimo a questa domanda una risposta affermativa, sarebbe evidentemente applicabile l'articolo 40 e cesserebbe la competenza della Commissione, perché la competenza spetterebbe alla Camera in forma diretta. Se la risposta dovesse essere in senso negativo, la nostra competenza deliberante sussisterebbe.

Ora a me pare che la risposta debba essere affermativa.

Io potrei riferirmi, per l'autorità dell'organo e per l'importanza degli argomenti addotti, a quanto hanno deciso su questo punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite dell'impugnativa circa la legittimità dei decreti del Ministro dell'industria e del commercio emessi nel 1951, i quali sono precisamente alla base di tutta questa nostra discussione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiaramente dimostrato che « il legislatore, nel disciplinare il complesso fenomeno di alimentazione dell'Ente, ha voluto ricondurlo sul piano generale di carattere

tributario. Onde il problema della misura e dell'adeguamento dei contributi, o ricadenti sull'importo delle fatture emesse dalle cartiere e loro consorzi o da importatori, o posti a carico dei produttori di fibre tessili artificiali, o ricadenti sui quantitativi di cellulosa prodotti nella Repubblica e destinati a impieghi diversi, è un vero e proprio problema di imposizione e modificazione di tributi ».

Seguono due lunghe pagine della sentenza, nelle quali si dà la dimostrazione giuridica di questa affermazione. Il carattere di tributi delle norme in oggetto, costituisce quindi il *prius* del ragionamento delle Sezioni Unite per giungere all'affermazione di incostituzionalità dei decreti ministeriali, poiché in base all'articolo 23 della Costituzione v'è la impossibilità di disciplinare questa materia mediante un atto amministrativo, quale è il decreto ministeriale.

È evidente, quindi, che la qualificazione di tributi è il presupposto logico e indispensabile, sulla base del quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno costruito il loro ragionamento che porta, come conclusione, alla dichiarazione di incostituzionalità dei decreti emessi.

Ed è ovvio. Perché è vero che comunemente, per una distinzione dottrinale, queste forme di imposizione si chiamano « contributi » e non « tributi »; ma non per questo esulano dalla materia tributaria. Sono dei contributi, così come, con larga analogia, vi sono i contributi di miglioria, che sono dei tributi veri e propri, perché si tratta di imposizioni che derivano non soltanto dalla potestà d'imperio dello Stato – che è il fondamento generale di qualunque imposizione tributaria – ma derivano altresì da una particolare posizione di alcuni soggetti – nella specie le industrie cartiere, ecc. – ai quali da queste imposizioni deriva una situazione di particolare vantaggio. La dottrina e la giurisprudenza riportano comunemente questa categoria di imposizioni in quella più ampia dei tributi.

Se così è, ritornando alle premesse del mio discorso, noi siamo evidentemente in pieno nell'articolo 40, ultimo comma, del regolamento della Camera e non so a quali conseguenze si potrebbe arrivare, qualora compissimo una deviazione – non voglio dire una violazione – dall'applicazione del regolamento.

Che si tratti di tributi e non di prestazioni di carattere consortile, credo che sia fuori di dubbio. Ci sono delle imposizioni che gli appartenenti a una associazione o a un consorzio applicano per volontà dei soci o per volontà della legge. Ma in questi casi il fenomeno opera all'interno; mentre, nella specie, il fenomeno opera anche all'esterno, anche al di là dei soci obbligatori del consorzio.

C'è – debbo dirlo per scrupolo di obiettività – c'è soltanto un dubbio da prospettarsi, ed è questo : quando i compilatori del nostro regolamento – io ho cercato di fare delle indagini, ma non ho trovato elementi che mi potessero sodisfare – quando i compilatori del nostro regolamento hanno aggiunto questo alinea « nonché ai progetti in materia tributaria », hanno inteso riferirsi a quella materia tributaria che possiamo considerare più strettamente attinente ai bilanci di cui si parla immediatamente prima (e queste sono gestioni fuori bilancio) oppure – come io propenderei a ritenere per una interpretazione sistematica di tutto l'organo giuridico e soprattutto del regolamento della Camera in relazione alla Costituzione di cui rappresenta una applicazione – hanno inteso riferirsi a quella dizione ampia dell'articolo 23 della Costituzione, in cui si parla di « prestazioni personali o patrimoniali », dizione che è ancora più vasta del vecchio articolo 30 dello Statuto albertino, in cui si parlava di « tributi » ?

Questa è la questione preliminare, che ho creduto di dover esporre e che sottopongo all'esame e alla decisione della Commissione. Credo che sia inutile scendere al merito della proposta di legge, se prima non avremo superato questa pregiudiziale.

GIOLITTI. Io desidero parlare sulla pregiudiziale, prescindendo dalla natura tributaria o meno di questo provvedimento, che mi pare sia molto controversa. Non mi pare pacifico che si tratti di materia tributaria, poiché si tratta invece di contributi sui quali si potrebbe molto discutere se rientrino nella materia tributaria indicata dall'articolo 40 del regolamento.

Ma anche ammesso, per amore di discussione, che si tratti di materia tributaria, a mio avviso in questa sede non possiamo eccepire tale pregiudiziale, in quanto l'articolo 40 viene applicato dal Presidente della Camera al momento in cui assegna un progetto di legge alla Commissione in sede legislativa. Evidentemente, il Presidente, quando decide di affidare il provvedimento in sede legislativa a una determinata Commissione, ha già effettuato il vaglio che gli impone l'articolo 40.

Non solo, ma quando il Presidente della Camera comunica all'Assemblea di avere assegnato ad una Commissione in sede legislativa un determinato disegno di legge, chiede all'Assemblea se vi sono obiezioni in

proposito. È in quel momento che, se mai, un deputato singolo può sollevare l'eccezione di procedura. Ma, una volta che il Presidente ha deciso e l'Assemblea nel suo complesso ha approvato, non si può eccepire l'incompetenza quando in sede di Commissione si inizia l'esame del provvedimento.

Nella specie, c'è da aggiungere che sul provvedimento in esame la Commissione Finanze e tesoro ha già dato il suo parere favorevole. Avrebbe dovuto essere quella Commissione, in sede di parere, ad avvertire che si trattava di materia tributaria, riservata all'Assemblea.

Pertanto: in primo luogo, non possiamo sostituirci al Presidente e all'Assemblea in sede di applicazione dell'articolo 40; in secondo luogo, la Commissione Finanze e tesoro, il cui parere viene richiesto per regolamento, è la sola competente a stabilire se si tratta di materia tributaria – specie quando la questione è così complessa e controversa come nel caso in esame.

Quindi, alla pregiudiziale esposta dall'onorevole Bozzi, io contrappongo una preclusione sul piano strettamente regolamentare per un possibile richiamo, in questa sede, dell'articolo 40 del Regolamento. Secondo me non v'è altro da fare che passare all'esame del merito del provvedimento.

DE FRANCESCO. Innanzi tutto desidero confutare le osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti. Egli dice: « Poiché il Presidente ha assegnato alla Commissione di provvedere in via deliberante sull'argomento, noi siamo senz'altro investiti e dobbiamo procedere oltre nell'esame del merito del provvedimento stesso ».

Debbo obiettare che ogni collegio che sia organo delegato è giudice della propria competenza, e pertanto può, se lo vuole, discutere dei propri poteri e dei limiti relativi.

L'onorevole Giolitti ha dimenticato che proprio l'altro giorno lo stesso Presidente della Camera, a proposito di un disegno di legge già approvato dal Senato, riguardante tributi o contributi su manifestazioni sportive, spettacoli, ecc., ha investito l'Assemblea e non la Commissione, perché evidentemente ha riconosciuto che si trattava di materia tributaria. Il Presidente ha interpretato l'articolo 40 come andava interpretato...

GIOLITTI. Quindi questa volta ha ritenuto il contrario!

DE FRANCESCO. Per quello che concerne la Commissione Finanze e tesoro, essa ha solo espresso un parere, e non aveva l'obbligo di giudicare se la nostra Commissione fosse competente o meno a deliberare.

Quindi aderisco all'interpretazione data dall'onorevole Bozzi agli articoli 72 della Costituzione e 40 del regolamento, perché ci troviamo in sede di materia tributaria. Ove si pensi alla dizione usata dall'articolo 23 della Costituzione – a differenza dello Statuto albertino – circa le prestazioni personali o patrimoniali, non è possibile contestare che, nella specie, si tratti di una prestazione patrimoniale la quale evidentemente rientra nei termini dell'articolo 23.

Che si tratti di materia tributaria, è confermato dallo stesso decreto di approvazione dello statuto dell'Ente, perché l'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge del 1936, confermato nella legge del 1940, dice che la riscossione di questi tributi nonché degli interessi di mora è effettuata con le norme per la riscossione delle imposte dirette. Ora mi domando se una materia per la quale si applica la legge per la riscossione delle imposte dirette possa esulare dalla materia tributaria.

Non c'è quindi dubbio sulla competenza esclusiva dell'Assemblea. Le commissioni legislative hanno una competenza sostitutiva, escluse le materie elencate nell'ultimo comma dell'articolo 40 del regolamento; né si può dire che possiamo richiamarci alle leggi riguardanti i bilanci, che sono leggi formali, non sostanziali. Nelle leggi sui bilanci non si fa che realizzare quello che è già nelle norme giuridiche esistenti. L'ultima parte dell'articolo 40 non può quindi avere alcun riferimento alle leggi riguardanti l'approvazione dei bilanci, perché i bilanci costituiscono leggi in senso formale, come applicazione di leggi sostanziali esistenti.

Non c'è dubbio che la nostra competenza non c'è, perché non si tratta di *interna corporis*, ma di una competenza determinata dal regolamento della Camera, che è integrativo ed esecutivo della Costituzione. È bene quindi che la proposta di legge sia inviata all'Assemblea per il suo esame.

AGRIMI. Penso che il riferimento all'articolo 23 della Costituzione non possa costituire materia di dissenso. Siamo convinti che la proposta di legge rientra nelle prestazioni patrimoniali, per le quali si può disporre solo con legge. Lo scopo del provvedimento in esame è appunto quello di stabilire con legge una prestazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

Ma c'è una differenza fondamentale fra prestazione patrimoniale e tributo. Io mi

permetto di interpretare in una maniera diversa da quella del relatore la portata dell'ultimo comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Allorché si trattò di coordinare il regolamento della Camera con la nuova Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, si ritenne indispensabile, a completamento della dizione costituzionale, che sottraeva alla competenza delle commissioni in sede deliberante i bilanci, riservandone la competenza all'Assemblea. di aggiungere: «nonché i progetti in materia tributaria»: cioè gli elementi costitutivi dei bilanci preventivi e consuntivi. Perché lasciare alla competenza dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e sottrarle i componenti di questi bilanci, avrebbe significato lasciare una lacuna nella legge, permettendo che entrassero o uscissero dalla finestra quelle materie che la Costituzione aveva voluto che restassero alla competenza dell'Assemblea.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti sono già decisive per escludere ogni ulteriore discussione sulla eccezione procedurale. Perché, essendosi la Camera già pronunciata, non possiamo chiedere una seconda pronuncia all'Assemblea. L'articolo 40 del regolamento stabilisce che le commissioni permanenti possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annuncio. Non essendovi stata questa opposizione all'atto dell'annuncio, siamo pienamente investiti dell'esame in via deliberante di questo provvedimento di legge per decisione del Presidente e sopratutto per decisione dell'Assemblea.

Ma, oltre questo, a me preme, per tranquillizzare la mia coscienza e quella dei colleghi, sottolineare un altro aspetto di carattere giuridico. Il contributo previsto dalla proposta di legge è a carico di una certa categoria di persone, non della generalità; a differenza di quanto avviene per le tasse, imposte e tributi in genere, che colpiscono tutti i cittadini. È, per così dire, una prestazione patrimoniale, ma non una tassazione che affluisce nel bilancio dello Stato. Si tratta di una gestione che va nel bilancio di un ente.

Proprio ieri abbiamo avuto un precedente nella Commissione del Lavoro, la quale ha deciso un contributo a carico di alcune categorie di agricoltori e di lavoratori. Nessuno si è sognato di dire che non era possibile stabilire a carico dei conduttori di aziende o di coltivatori diretti l'imposizione di una certa aliquota. Questo è l'ultimo esempio di una numerosa serie di provvedimenti che in sede legislativa sono stati approvati dalle commissioni, col consenso, anzi, per mandato dell'Assemblea. Non credo perciò che le perplessità degli onorevoli Bozzi e De Francesco abbiano ragione di sussistere.

Occorre una legge. Nel merito potremo esaminarne tutti gli aspetti e potremo anche fare quei voti che riterremo opportuni. Ma io vorrei innanzi tutto che venisse eliminato dai nostri lavori il sospetto che si voglia difendere un ente. Io, attraverso uno studio che ho fatto, mi sono reso conto che tra gli enti che possono essere soppressi senza grandi sconvolgimenti, può rientrare senz'altro l'Ente cellulosa. Tuttavia ciò non vuol dire che prestazioni già effettuate e quindi rivalse già effettuate nei confronti dei consumatori possano essere tenute in nessuna considerazione dalla Camera, la quale, mettendo nel nulla quei decreti ministeriali e chiudendo gli occhi sulle relative conseguenze, farebbe qualche cosa che veramente non sarebbe indice di molta responsabilità. Nella stessa Costituzione è scritto che la Camera, quando ritiene di non convertire un decreto legge, si deve preoccupare di regolarizzare i rapporti già maturati per quel decreto legge, che bene o male ha determinato nuovi rapporti giuridici tra i cittadini.

Quello che ho detto in questa seconda parte del mio intervento ha soltanto un valore giuridico e morale, perché, da un punto di vista strettamente procedurale, non posso che associarmi interamente alle dichiarazioni dell'onorevole Giolitti, ritenendo preclusa la possibilità di discussione.

Vorrei quindi invitare la Commissione ad entrare nel merito di questa proposta di legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. In questa questione procedurale il rappresentante del Governo non è autorizzato ad esprimere alcun giudizio. Qui, come ha detto il relatore, non trattasi di interpretazione della Costituzione, ma, caso mai, del regolamento della Camera. Dell'interpretazione del regolamento della Camera è giudice la Camera stessa. Quindi il Governo non fa che rimettersi a quanto la Camera o la Commissione, deciderà in proposito.

Aggiungo soltanto – ed esclusivamente dal punto di vista storico – che proprio ieri la Commissione dell'industria in sede legislativa ha esaminato un provvedimento di legge in materia squisitamente tributaria, poiché trattavasi di esenzioni di carattere fi-

scale. La pregiudiziale che qualcuno in quel momento ha sollevato non è stata accolta, appunto per le considerazioni fatte dal collega onorevole Giolitti: e cioè che è il Presidente della Camera che propone la sede di esame, in base al regolamento, salvo opposizione dell'Assemblea all'atto dell'annuncio.

PRESIDENTE. In questa materia io non posso non consentire nell'opinione che l'Assemblea sia in ogni caso sovrana, e, quindi, spetti ad essa il compito di decidere. Così noi abbiamo sempre deciso nella Commissione interni e così credo che non si possa non decidere anche in questa sede di Commissioni riunite.

Aggiungo un altro argomento per tranquillizzare l'onorevole Giolitti. Egli ha detto che ogni ulteriore discussione è rimasta preclusa dal momento in cui il Presidente della Camera ha annunciato l'assegnazione alla Commissione del provvedimento di legge in sede deliberante e l'Assemblea non ha fatto opposizione. Io non so se nella Commissione dell'industria la prassi sia diversa; sta però di fatto che per ciò che si riferisce alla Commissione interni, non dico frequentissime, ma frequenti sono state le occasioni in cui la Commissione ha ritenuto di dover chiedere al Presidente di trasferire l'assegnazione dalla sede referente alla sede legislativa e viceversa; e il Presidente della Camera ha molte volte consentito.

TOZZI CONDIVI. Secondo me non è possibile votare su questo argomento ed è appunto questa la mozione d'ordine che voglio svolgere. L'onorevole Giolitti afferma che, quando il Presidente assegna un determinato provvedimento di legge a una Commissione e annuncia la sua decisione alla Camera, se non ci sono opposizioni, la decisione stessa diventa definitiva. Questo argomento non ha nessun fondamento né giuridico né politico. Il Presidente può appellarsi alla Camera in materia opinabile, ma non può, però, decidere da solo in merito alla interpretazione dell'articolo 40 del regolamento, ultimo comma.

Quanto alla casistica, rammento che, discutendosi il disegno di legge n. 558, il Presidente della Commissione interni, a mia richiesta, sospese la discussione in attesa che il Presidente della Camera decidesse circa l'assegnazione del progetto alla Commissione in sede referente. E non ci fu nessuna votazione. Il Presidente della Camera, che si era già appellato all'Assemblea, la quale non si era opposta alla sua decisione, revocò la precedente delibera, tanto che il disegno di legge tornò alla Commissione in sede referente.

Quindi non ritengo che possa essere votata questa eccezione pregiudiziale. Il Presidente della Camera dovrà riportare in Assemblea la proposta di legge e l'Assemblea, informata della questione che è stata sollevata, dovrà discutere se si tratta di materia opinabile oppure di materia regolamentare.

MONTAGNANA. È già un'ora che stiamo discutendo su questa questione pregiudiziale, senza entrare nel merito della proposta di legge. Non è corretto portare così in lungo la discussione, per insabbiare tutto!

BOZZI, *Relatore per la I Commissione*. Corretto è applicare il regolamento!

TOGNI. Strano è che il relatore abbia avuto la sentenza della Cassazione prima che fosse pubblicata!

BOZZI, *Relatore per la I Commissione*. Non le permetto, onorevole Togni, di dire una cosa di questo genere.

PRESIDENTE. Debbo dare atto che l'Unione italiana editori giornali già fin dal 9 luglio scriveva una lettera ammonendo che la discussione su questa proposta di legge avrebbe coinciso con la probabile pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, che considerava illegittimo il provvedimento. Quindi già il 9 luglio l'Unione editori di giornali era a conoscenza che la sentenza era pronta e stava per essere pubblicata.

Evidentemente, quindi, questa conoscenza non è peculiare del relatore, ma, caso mai, indica un cattivo costume della Magistratura di dare notizia delle sentenze prima che vengano pubblicate.

Vorrei tranquillizzare l'onorevole Montagnana che da parte mia non c'è nessuna ragione e intenzione di insabbiare il provvedimento. L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto una mozione d'ordine. Sulla base dei precedenti, affermo che la prassi della I Commissione è quella da lui descritta: che cioè, sollevata una eccezione di questo genere, si interpella il Presidente della Camera. Senonché oggi noi ci troviamo in sede di Commissioni riunite; riterrei quindi opportuno che io mi recassi subito dal Presidente della Camera, anche quale Presidente della Giunta del regolamento, a prospettargli la questione.

Perciò, senza dare la parola a nessun altro, invito la Commissione a pronunciarsi su questo punto: se, dato che ci troviamo a Commissioni riunite e data la possibilità di una contrastante prassi tra la Commissione interni e la Commissione industria, si ritiene

opportuno che il Presidente delle Commissioni riunite si rechi dal Presidente dell'Assemblea a sottoporgli il caso.

Pongo in votazione tale proposta.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Bozzi.

(*Non è approvata*).

DE' COCCI. Ho il dovere di chiedere la parola per un'altra questione pregiudiziale. Mi permetto di fare osservare alla Commissione che la proposta di legge va discussa in sede referente e va approvata dall'Assemblea, per un altro dei casi previsti dall'articolo 72 della Costituzione e dall'articolo 40 del regolamento, diverso dalla materia tributaria.

Si tratta del caso riguardante la materia dei trattati internazionali.

La proposta di legge, infatti, modifica un trattato internazionale, e, precisamente, la convenzione di Ginevra del 30 ottobre 1947, resa esecutiva in Italia con la legge 5 aprile 1950, n. 295: la cosiddetta convenzione del G. A. T. T.

L'articolo secondo della convenzione dispone che su determinate merci - tra cui la cellulosa e la carta - non possono all'importazione essere stabilite imposizioni di qualsiasi natura, più elevate di quelle che esistevano alla data dell'accordo internazionale, cioé alla data del 30 ottobre 1947.

È stato obiettato che questo non si verifica, perché vi sarebbe una imposizione interna perfettamente uguale all'imposizione sulle merci che vengono importate. Ma si risponde a questa obiezione che questo specifico caso di imposizione sulla merce estera e sulla merce interna è previsto da un altro articolo, diverso dal secondo, e precisamente dall'articolo 3.

Quindi non si può invocare la clausola di deroga.

Cosicché rischiamo, anche sotto questo punto di vista, di emanare un provvedimento di legge che non soltanto va contro l'articolo 40 del regolamento, ma anche contro l'articolo 72 della Costituzione.

Faccio poi un richiamo al buon senso dei colleghi, perché si sdrammatizzi la situazione. Si tenga presente che il Senato è in ferie, e che difficilmente la proposta di legge, anche se venisse approvata dalla Camera, potrebbe essere in questo periodo approvata dal Senato. Inoltre siamo di fronte alla sentenza della Cassazione, ricordata dal relatore. Si ha forse paura che ci sia qualcuno che sia contrario alle provvidenze per la stampa? Io sono sicuro che tutta la Commissione vuole queste provvidenze. Però in questo periodo estivo, che ci divide dal settembre, si può studiare un testo di comune sodisfazione, che elimini tutte le gravi perplessità che turbano le nostre coscienze. Un testo che incontri il consenso di tutti, anche con levissime modifiche, non sarà difficile formularlo.

Quindi non è solo antigiuridico, ma anche inopportuno continuare nell'ultimo giorno di seduta della Camera una discussione di questo genere.

MANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi sono astenuto dall'intervenire nella discussione, perché si tratta di una questione procedurale. Debbo però dichiarare, per rispondere all'ultima parte delle affermazioni del collega De' Cocci, che è estremamente importante che il provvedimento venga esaminato e votato prima delle ferie estive, perché, se fosse respinto, tutta la situazione della stampa verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L'onorevole Mazza mi ha fatto notare tempo addietro che, finché non fosse stata pubblicata la sentenza della Cassazione, sarebbe stato bene attendere...

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha dato il suo parere il 24 luglio. A noi è pervenuto il 27 luglio. Oggi siamo al 4 agosto e la Commissione sa quale lavoro urgentissimo ha dovuto svolgere in questo periodo di tempo. Quindi non mi si può addebitare di aver perso del tempo.

MANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per concludere, desidero informare che l'Ente cellulosa è automaticamente costretto a sospendere i suoi contributi. La situazione perciò è grave ed urgente.

DE' COCCI. Non per questo dobbiamo fare delle leggi che poi verranno impugnate.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non vorrei che restasse senza risposta la pregiudiziale dell'onorevole De' Cocci relativa alla pretesa violazione di un trattato internazionale. Mi permetto far presente che l'accordo del G. A. T. T. riguarda soprattutto i diritti doganali. Tanto è vero, che molte nazioni, come la Germania e la Francia (anche noi abbiamo predisposto un disegno di legge che già, mi pare, è stato presentato al Parlamento) hanno applicato dei diritti compensativi all'importazione di alcune merci straniere, senza ritenere con ciò di violare il trattato del

G. A. T. T. La nazione che si ritenesse colpita, potrà ricorrere al G. A. T. T. Se il G. A. T. T. riconoscerà fondato il ricorso, potrà ordinare alla nazione, che abbia applicato il tributo, di toglierlo. Quindi con questa legge non veniamo a violare un trattato internazionale, ma veniamo a fare un atto che è nel nostro diritto di fare. Se eventualmente questo atto venisse impugnato dinanzi al G. A. T. T. – cosa che non credo – e se il G. A. T. T. accogliesse il ricorso, il Governo italiano toglierà il tributo.

DE FRANCESCO. Ma la questione che ci interessa è un'altra che la Commissione è incompetente, per l'articolo 72 della Costituzione e per l'articolo 40 del regolamento della Camera, ad esaminare in sede deliberante la proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole De' Cocci.

(*Non è approvata*).

Sono le 10,30 e noi evidentemente non possiamo proseguire nella discussione. Alle 11 inizia in Assemblea la discussione sul bilancio degli interni. La Commissione degli interni, e per essa il suo Presidente e qualche altro dei suoi membri, deve presenziare alla discussione. Però desidero assicurare che, se necessario, mi recherò dal Presidente della Camera per chiedere di essere autorizzato a riconvocare la Commissione oggi stesso nel pomeriggio.

PINTUS. Siamo arrivati ormai al termine dell'ora utile per poter discutere questa mattina la proposta di legge. D'altra parte si tratta di un provvedimento, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Sottosegretario Manzini, di grande importanza e di grande urgenza, perché la stampa si trova in una situazione molto grave. Il presidente della Federazione della stampa, i giornalisti e gli organi di categoria hanno informato che gli editori hanno già minacciato la riduzione delle pagine o la eliminazione della terza pagina dei giornali; il che recherebbe danno non solo ai tipografi, ma anche a molti giornalisti. Ci sono molti giornalisti che, vivendo solo di collaborazione alla terza pagina, si troverebbero in grave imbarazzo finanziario.

Credo che queste considerazioni siano sufficienti per porre in rilievo tutta l'importanza e l'urgenza di risolvere questo problema. Poiché non è possibile questa mattina arrivare a una conclusione, propongo che le due Commissioni siano riconvocate al termine della seduta dell'Assemblea.

PRESIDENTE. In ogni caso dovrei chiedere l'autorizzazione del Presidente della Camera.

LOMBARDI RUGGERO. Faccio una proposta. Tutti ci rendiamo conto della necessità e dell'urgenza di approvare questa proposta di legge. Però non possiamo non considerare che la nostra eventuale approvazione, che avvenisse questa mattina o questa notte, lascerebbe ferma la proposta di legge, perché manca la possibilità dell'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, perché non vi siano altri ritardi da parte nostra quando si riconvocherà il Senato, propongo che l'onorevole Marazza nomini un comitato ristretto che prepari nel frattempo un testo possibilmente concordato, testo da sottoporre alle due Commissioni, alla ripresa dei lavori parlamentari.

ANDREOTTI. Io faccio una proposta preliminare, rispetto a quella di continuare oggi la nostra discussione o di riprenderla alla riapertura della sessione. La proposta di legge attuale ha un carattere di sanatoria, e l'urgenza di esprimere in proposito un parere è data non tanto dallo scopo di avere immediatamente una legge dello Stato, che autorizzi l'imposizione del contributo, quanto di confortare il Ministro dell'industria, in attesa del voto dell'altro ramo del Parlamento, a non deviare dalla procedura fin qui seguita, procedura che, quando esamineremo nel merito il provvedimento, vedremo se è legale o non legale, se è buona o non buona.

Io sarei disposto, per dare una risoluzione ai nostri lavori, a votare in favore della ripresa della discussione alla riapertura della sessione; però vorrei fare formale proposta alla Commissione di votare altresì un ordine del giorno, per invitare il Ministro dell'industria, in attesa che le due Commissioni si esprimano nel merito, a non abbandonare quello che è stato il sistema fin qui seguito.

TOGNI. Concordo con la proposta dell'onorevole Andreotti, anche per una ragione che si potrebbe definire morale. Fui io che emanai a suo tempo i famosi decreti, dei quali il provvedimento in esame rappresenta la regolarizzazione o la sanatoria. Ora bisogna ricordare che quei decreti furono emanati d'accordo anche con quelle categorie che oggi vengono a fare opposizioni. È vero che quei decreti imponevano un determinato contributo, ma avevano anche delle controprestazioni notevoli a vantaggio delle categorie che oggi lamentano di essere sacrificate. Ricorderete

infatti che in loro vantaggio ci fu la chiusura delle importazioni e un aumento dei prezzi.

Pertanto, senza entrare nel merito, credo che sia opportuna questa forma di transazione proposta dall'onorevole Andreotti.

DE' COCCI. Ho preparato un ordine del giorno, nel quale raccolgo le due proposte degli onorevoli Lombardi Ruggero e Andreotti, che io condivido:

« Le Commissioni permanenti I e X, esaminando la proposta di legge n. 743, ritengono che debbano essere adottate provvidenze per la stampa anche attraverso il conguaglio del prezzo della carta per giornali e periodici; invitano il Presidente a nominare un comitato che predisponga una migliore elaborazione del testo della proposta. In attesa dell'approvazione degli adeguati provvedimenti, preso atto che allo stato non risultano elementi che modifichino la situazione preesistente da anni, invitano il Ministero dell'industria e commercio a continuare nella applicazione dei provvedimenti per il conguaglio prezzo carta per giornali e periodici ».

ANDREOTTI. Io propongo quest'altro ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite I e X, in attesa di poter esaminare nel merito la proposta di legge degli onorevoli Agrimi e altri alla ripresa dei lavori parlamentari, invitano il Ministro dell'industria a non modificare nel frattempo il sistema di contributi sino a ora attuato ».

DE' COCCI. Aderisco all'ordine del giorno dell'onorevole Andreotti e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Andreotti, del quale è stata data testè lettura.

(*È approvato*).

La discussione della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI